

N. 117-1/2025 PU



RG 10/26 LR. CONTR.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Tribunale in composizione Collegiale in persona dei Magistrati:

Diana Brusacà	-Presidente-
Gabriele Giovanni Gaggioli	-Giudice-
Sebastiano Zerbone	-Giudice relatore-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Vista la domanda per l'apertura della liquidazione controllata del sovra-indebitato *ex artt.* 268 ss. CCII, depositata il 22.11.2024 dal debitore ILIANA CONTI, c.f. CNTLNI45D66D629Y, rappresentata e difesa dall'avv. Elsa Fabbiani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Dott. Luca Boccamaiello, con l'assistenza del gestore della crisi Dott. Luca Boccamaiello;

Rilevato che la situazione patrimoniale di ILIANA CONTI descritta nel ricorso (nonché nella relazione particolareggiata del gestore della crisi) è configurata come segue:

- I. ILIANA CONTI risiede in un immobile a La Spezia, Via del Canaletto 131, di cui si afferma conduttrice.
- II. La ricorrente ha affermato che le sue spese di mantenimento ammonterebbero a € 1.900,00 mensili (ricorso, p. 11).
- III. Quanto all'attivo, ILIANA CONTI risulta (com)proprietaria di un immobile sito in Comune di Fivizzano (MS), località Bottignana, Via Libertà n. 31, stimato in € 34.000,00. L'immobile è diviso in due subalterni. Del primo (piano terra) la debitrice è comproprietaria per ½. Del secondo (piano primo e secondo) è proprietaria per l'intero.

Benché nulla affermi il ricorso in merito, dalla relazione dell'OCC si evince che la debitrice sia proprietaria e comproprietaria di 16 terreni, tutti situati in Fivizzano, i quali risulterebbero non edificabili e privi di un apprezzabile valore economico.

La debitrice, inoltre, risulta percepire dall'INPS una pensione pari a € 2.168,38 (cfr. estratto conto depositato il 16.9.2025). Occorre inoltre dare atto che, come anche evidenziato dall'OCC nella propria relazione, la debitrice ha stipulato finanziamento con Santander Consumer Bank S.p.A., "rimborsabile mediante cessione del quinto per un



La debitrice, infine, risulta titolare di un c/c bancario acceso presso Monte dei Paschi di Siena, avente, al 3.9.2025, saldo contabile pari a € 4.014,54.

IV. I debiti ammontano a complessivi € 188.006,36 (di cui € 5.600,00 risultano crediti prededucibili, € 137.934,35 ipotecari, € 12.670,79 privilegiati, € 31.741,00 chirografari; nella relazione del gestore è, invece, indicato il diverso complessivo importo di € 181.846,36: relazione, p. 12).

Rilevato che ricorrono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovra-indebitato, in ragione della completezza ed attendibilità degli atti e dei documenti depositati i quali evidenziano la sussistenza di un effettivo sovra-indebitamento di ILIANA CONTI inteso quale incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

Rilevato che non constano domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII;

Rilevato che, a norma dell'art. 268 co. 4 lettera b) D.Lgs. 14/2019 (*"Non sono compresi nella liquidazione: [...] b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia*);

Considerato, in proposito, che l'importo delle spese di mantenimento mensile della ricorrente, come quantificato in € 1.900,00 mensili, è eccessivo. Infatti: dall'esame delle fatture depositate dalla ricorrente si evince che il costo medio delle utenze di acqua, gas e luce è ben inferiore a quello indicato nel ricorso. Deve quindi ritenersi non compreso nella liquidazione quanto percepito da ILIANA CONTI sino ad € 1.600,00 mensili;

Rilevato che il Tribunale, a norma dell'art. 270 co. 2 lettera e) D.Lgs. 14/2019, deve ordinare a ILIANA CONTI la consegna al liquidatore delle somme in giacenza alla data della comunicazione del presente provvedimento (nei confronti del debitore personalmente oppure presso il procuratore costituito) sui conti correnti di sua titolarità pervenute successivamente al 16.9.2025;

Rilevato che l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovra-indebitato, trattandosi di procedura volta alla soddisfazione concorsuale della massa creditoria secondo i principi della *par condicio creditorum*, è incompatibile con la prosecuzione di forme di pagamento individuali dei creditori pregressi, ivi comprese le cessioni del quinto eventualmente presenti sui trattamenti retributivi o pensionistici le quali devono ritenersi sospese dalla data di pronuncia del presente provvedimento (ed estinte dalla data del passaggio in giudicato del presente provvedimento);

Rilevato che il liquidatore dovrà compiere tutti gli incumbenti a suo carico previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt. 272 ss D.Lgs. 14/2019 (formazione dell'inventario, formazione del passivo, predisposizione del programma di liquidazione, esecuzione del programma di liquidazione approvato dal Giudice, distribuzione parziale o finale del ricavato della liquidazione ai creditori al netto degli acconti o del compenso finale del liquidatore che saranno liquidati dal Tribunale, rendiconto finale), depositando altresì relazione semestrale sull'attività svolta (comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del



programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente agli
incombenti svolti), con la precisazione che la procedura potrà essere chiusa (ad istanza del
liquidatore) ad esito della liquidazione di tutti beni di ILIANA CONTI o qualora la stessa non
appaia ulteriormente possibile per le ragioni che saranno illustrate dettagliatamente dal liquidatore

P.Q.M.

- A. Dichiaro aperta la procedura di liquidazione controllata del sovra-indebitato ILIANA CONTI
- B. Nomina Giudice Delegato il dott. Sebastiano Zerbone
- C. Nomina liquidatore il Dott. LUCA BOCCAMAIELLO
- D. Preciso che, a norma degli artt. 270 co. 5 e 150 D.Lgs. 14/2019, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del sovra-indebitato nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura
- E. Preciso che a norma degli artt. 270 co. 5 e 143 co. 3 D.Lgs. 14/2019 l'apertura della procedura di liquidazione controllata determina l'interruzione dei processi di cui è parte ILIANA CONTI, con decorso del termine per la riassunzione dalla data in cui il Giudice assegnatario dello specifico processo ne dichiara l'interruzione
- F. Dichiaro a norma dell'art. 268 co. 4 lettera b) D.Lgs. 14/2019 che non è compreso nella liquidazione sino ad € 1.600,00 mensili la pensione mensile di ILIANA CONTI
- G. Ordino a norma dell'art. 270 co. 2 lettera e) D.Lgs. 14/2019 a ILIANA CONTI la consegna al liquidatore delle somme in giacenza alla data della comunicazione del presente provvedimento (nei confronti del debitore personalmente oppure presso il procuratore costituito) sui conti correnti di sua titolarità pervenute successivamente al 16.9.2025
- H. Ordino al debitore ILIANA CONTI il deposito dell'elenco dei creditori ad eccezione del caso in cui l'elenco dei creditori non abbia subito variazioni rispetto a quello riportato nel ricorso, entro sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento
- I. Assegno ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore nonché ai creditori risultanti dall'elenco di cui al punto H) (*ivi* compresi i creditori in predeuzione diversi dal gestore della crisi successivamente liquidatore) termine di 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione, o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D.Lgs. 14/2019
- J. Ordino il rilascio dei beni immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione
- K. Dispongo, a cura del liquidatore, che sul sito internet del Tribunale di La Spezia (http://www.fallimentilaspezia.com/index.php?altre=composizione_crisi) venga pubblicata integralmente la presente sentenza
- L. Dispongo che il presente provvedimento venga comunicato dal liquidatore nei confronti dei



creditori (ivi compresi i creditori in prededuzione diversi dal gestore della crisi successivamente liquidatore) e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione (ivi compresi i comproprietari o titolari di altro diritto reale o di godimento), a mezzo posta elettronica certificata oppure raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegna a mani con sottoscrizione per ricevuta, depositando altresì nel fascicolo telematico le comunicazioni effettuate

- M.** Dispone che il liquidatore indichi al Giudice l'esistenza di impugnazioni della presente sentenza *ex art. 51 co. 1 D.Lgs. 14/2019*, oppure l'immediato passaggio in giudicato della presente sentenza (in caso di assenza di reclami entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al punto L), oppure per gli interessati non destinatari della comunicazione dalla pubblicità di cui al punto K))
- N.** Ordina la trascrizione della sentenza, a cura del liquidatore, sui beni immobili di proprietà di ILIANA CONTI
- O.** Dispone che il liquidatore depositi un'unica relazione preliminare inerente agli incombeni citati (nel caso di esistenza di impugnazioni della presente sentenza, il liquidatore darà atto della loro esistenza, e tramite specifica relazione successiva indicherà l'esito delle impugnazioni, al fine delle determinazioni in ordine alla prosecuzione della procedura)
- P.** Autorizza il liquidatore all'apertura di conto corrente intestato alla procedura, sul quale verranno depositate le somme derivanti dall'esecuzione del programma di liquidazione, e che verrà utilizzato per effettuare i pagamenti delle spese di procedura o dei creditori
- Q.** Dispone che il liquidatore esegua gli incombeni previsti dalla presente sentenza nonché dagli artt. 272 ss. D.Lgs. 14/2019, depositando relazione semestrale sull'attività svolta, comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando l'estratto del conto corrente di cui alla lettera P) e tutta la documentazione inerente gli incombeni svolti (la prima relazione semestrale dovrà essere depositata entro 6 mesi dalla pronuncia della presente sentenza, con la precisazione che gli incombeni già illustrati e documentati con la relazione preliminare di cui al punto O) rimangono estranei alla relazione periodica semestrale di cui al punto Q))
- R.** Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al procuratore costituito di ILIANA CONTI, al gestore della crisi e liquidatore.

La Spezia, 27.3.2026, data della camera di consiglio

Il Giudice relatore ed estensore
Sebastiano Zerbone

La Presidente
Diana Brusacà

